Bologna, 27 agosto 2009

Circolare n. 8/09

Oggetto: D.Lgs. n. 106 del 3/08/09 modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Il 20 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 106/09 che apporta diverse modifiche al D.Lgs. 81/08 noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Si riporta un sunto delle novità di maggior interesse:

- Per i volontari si applicano le disposizioni dei lavoratori autonomi definite all'articolo 21. Se svolgono le prestazioni nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro questi deve: fornire dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e emergenza; eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.
- I lavoratori a domicilio devono essere formati ed informati, devono ricevere DPI se necessario e devono lavorare su attrezzature conformi.
- I lavoratori in prova non devono essere computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori.
- Si introducono molte modifiche (non riassumibili) ai tanti articoli aventi per oggetto il **contrasto al lavoro irregolare.** Fra gli aspetti principali si segnala la riduzione della sospensione dell'attività imprenditoriale alla sola porzione di attività soggetta alla violazione, si rimanda ad un DM per definire le gravi e reiterate violazioni e si indica in 5 anni il periodo in cui si può avere reiterazione. Inoltre il potere di sospensione per i temi relativi alla prevenzione incendi è demandata al Comando Provinciale dei VVF e non alle ASL.

  Anche l'applicazione **dell'articolo 26 in caso di appalto** (verifica dei requisiti tecnico professionali / collaborazione e cooperazione / redazione del DUVRI) è profondamente mutata:
  - Vi rientrano anche le forniture
  - Si applica l'articolo solo in caso si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si effettuerà l'appalto
  - I documenti **minimi** per la verifica dei requisiti tecnico professionali si riducono ai seguenti: certificato di iscrizione CCIAA, documento di valutazione dei rischi, autocertificazione ex art. 14 e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
  - Il DUVRI non si effettua in caso di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature o ai lavori non pericolosi di soli due giorni (ma in tutti i casi è obbligatoria la verifica dei requisiti tecnico professionali e la collaborazione e cooperazione)
  - Negli appalti pubblici (D.lgs. 163/06) il DUVRI è redatto dal "soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto", inoltre è stato specificato il ruolo della "CENTRALE DI COMMITTENZA" che deve fornire "DUVRI" standard da integrare dal Datore di Lavoro presso il quale avverrà l'appalto. DUVRI standard e integrazione sono parte integrante del contratto.
- **Delega**: l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro che effettua una delega ai sensi del art. 16 è assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (legge 231/01). I modelli di gestione possono essere asseverati da organismi paritetici su richiesta del datore di lavoro. Una delega non può essere delegata a sua volta in toto, ma solo in parte comunque necessita dell'autorizzazione del datore di lavoro.
- Agli **obblighi di datori di lavoro e dirigenti** si aggiungono: inviare i lavoratori a visite mediche; comunicare al medico i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e questi deve consegnar loro e al da-

tore di lavoro copia della cartella sanitaria; consegnare al/i RLS il documento di valutazione dei rischi e il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) anche sotto forma informatica (ma questi ha l'obbligo di consultazione nei locali dell'azienda); vigilare sugli adempimenti degli obblighi di lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente.

- Le **NOVITÀ DI CARATTERE SANITARIO** sono le seguenti: il medico competente, alla nomina, deve concordare dove conservare le cartelle sanitarie, ma non deve più inviarle all'ISPESL; gli allegati 3A e 3B saranno rivisti; viene reintrodotta la vista preassuntiva facoltativa, che può essere effettuata anche presso l'ASL e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza vengono rimandate al 31/12/09.
- Nel campo **dell'EDILIZIA** sono introdotte molte modifiche al **TITOLO IV** che non è possibile riassumere nella presente nota e si rimanda a prossime comunicazioni o seminari. Si introduce inoltre una sorta di "**patente a punti**" (tutta ancora da definire) per il sistema di qualificazione dei lavoratori autonomi, per imprese e artigiani del **mondo edile**, con decurtazione di punti in caso di violazioni alle norme di sicurezza; il punteggio è costantemente verificabile e non si può più operare nel campo edile se si raggiunge lo "zero".
- **Per quanto riguarda il *Documento di Valutazione del Rischio:***
  - è stato imposto di valutare anche il rischio legato alla tipologia contrattuale
  - la valutazione del rischio da stress lavoro correlato è posticipata al 01/08/10
  - la DATA CERTA è garantita dalla firma da parte di DL, MC, RSPP, RLS.
  - Il piano di bonifica acustico è obbligatorio solo nei casi di superamento degli 85 dB(A) come L_{EX8h}
  - Si impone formazione specifica ai lavoratori per renderli edotti del rischio ATEX presente in azienda
  - Viene infine definito il termine massimo di **90 giorni** dall'inizio di una nuova attività per la redazione del Documento stesso e di **30 giorni** dalle variazioni aziendali per la redazione di una versione aggiornata dello stesso
- Il datore di lavoro di imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori può svolgere direttamente i compiti di addetto della squadra di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione informandone preventivamente l'RLS e frequentando gli specifici corsi di formazione.
- Le sanzioni sono tutte state riviste. Le sanzioni RECLUSIVE sono rimaste pressoché immutate, ma con maggior difficoltà di applicazione; quelle PECUNIARIE sono state:
  - per datore di lavoro e dirigente ABBASSATE
  - per i preposti ABBASSATE e in molti casi ELIMINATE
  - per progettisti, installatori e fabbricanti ALZATE
  - per il medico competente MOLTO ABBASSATE
  - per i lavoratori mantenute immutate
  - per i lavoratori autonomi (e gli altri soggetti ex art. 21) MOLTO ABBASSATE

Si sottolinea che il testo del D.lgs. 106/09 è di 149 articoli e cambia circa la metà degli articoli del D.lgs. 81/08 e quasi tutti gli allegati, per cui la presente circolare si propone solo come prima sintesi schematica delle novità di maggior rilievo: per ogni chiarimento o approfondimenti contattateci telefonando allo 051/540312 o inviando una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti e augurare una buona ripresa dell'attività dopo la pausa estiva.

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
settore.tecnico@safetyecotechnic.it
C.F. 04075730376
P. IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 15.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876